

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PECCO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. –
(D.C.C. N. 8 DEL 29.03.2012) - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.

A relazione del Presidente

Premesso che per il Comune di Pecco:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ~~è~~ è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 40-45620 del 23/07/1985, successivamente modificato con la Variante Strutturale approvata con D.G.R. n. 34-19309 del 19/05/1997;
- ~~ha~~ ha approvato, con deliberazione C.C. n. 3 del 23/02/1999, una Variante Parziale al P.R.G.I. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ~~ha~~ ha approvato, con deliberazione C.C. n. 18 del 19/09/2007, una successiva Variante Parziale al P.R.G.I. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ~~ha~~ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 8 del 29/03/2012, il Progetto Preliminare di una successiva Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41 che ha trasmesso alla Provincia, in data 24.04.2012 (pervenuta in data 27.04.2012);
(Prat. n. 031/2012);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ~~popolazione:~~ popolazione: 232 abitanti nel 1971, 242 abitanti nel 1981, 252 abitanti nel 1991, 223 abitanti nel 2001 e 218 nel 2010, dati che evidenziano un andamento demografico in leggero calo (periodo 1971/2010);
- ~~superficie~~ superficie territoriale di 157 ettari dei quali 138 di collina (pari a circa l'88% del territorio comunale) ed i rimanenti 19 di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 5 ettari con pendenze inferiori al 5%, 57 ettari con pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e 95 ettari con pendenze superiori al 25%; per quanto attiene l'agricoltura e le foreste si evidenzia una superficie di 104 ettari ricoperti da "Aree boscate" (pari a circa il 67% del territorio comunale);
- ~~risulta~~ risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale denominato "Ambito 25 - Val Chiusella", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "...prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovracomunale". Nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico C.se, Vidracco e Vistrorio;
- ~~appartiene~~ appartiene alla Comunità Montana della "Val Chiusella, Valle Sacra e Dora baltea canavesana";
- ~~insediamenti~~ insediamenti residenziali: non è compreso nel Sistema di diffusione urbana individuato dal PTC2 (artt. 21-22-23 NdA);
- ~~sistema~~ sistema produttivo: non appartiene ad Ambiti di valorizzazione produttiva di I e II Livello del PTC2, normati dagli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- ~~infrastrutture~~ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 65;
- ~~tutela~~ tutela ambientale:
 - una parte di territorio è interessata da un Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT1110034 "Laghi di Meugliano e Alice";
 - alcune porzioni di territorio sono interessate dal Vincolo Idrogeologico di cui alla L.R. 45/89 e s.m.i.;
 - il territorio comunale è compreso nella porzione di area idrografica "Dora Baltea – sottobacino idrografico minore Chiusella", individuato dal PTA Art. 23 quale "Area a

elevata protezione” (e pertanto ricadente nella Rete ecologica provinciale di cui all’art. 35 delle NdA del PTC2), ove sono vietate opere ed interventi che possano significativamente alterare l’integrità naturale della continuità fluviale e non siano finalizzate a usi marginali della risorsa volti a soddisfare idroesigenze interne all’area;

preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 8 del 29/03/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone l’individuazione di due aree residenziali di completamento, identificate con le sigle ‘*RC1a*’ e ‘*RC1b*’, su lotti attualmente classificati dal Vigente PRGI in zona agricola normale (A) e collocati in prossimità di abitazioni esistenti ed in particolare:

1. area ‘*RC1a*’: si intende trasferire la possibilità edificatoria di alcune particelle catastali comprese in zona ‘*RC1 – Residenziale di Completamento*’, ad altre attualmente ubicate in zona agricola (A), sul perimetro della zona ‘*RS – Insediamenti Storici*’ e nell’ambito del Centro Abitato, mantenendo lo stesso indice di fabbricabilità fondiaria - **incompatibile ai sensi della Prescrizione immediatamente vincolante e cogente definita comma 2 art. 50 delle N.d.A. del PTC2 in riferimento al trasferimento di capacità edificatoria residenziale in aree potenzialmente a rischio idrogeologico e incompatibile ai sensi delle prescrizioni che esigono attuazione definite al comma 1 p.to e) art. 15, al comma 7 art. 17, ed ai commi 3 e 10 art. 21 delle N.d.A. del PTC2;**
2. area ‘*RC1b*’: si intende trasferire la possibilità edificatoria di alcune particelle catastali comprese in zona ‘*RC1 – Residenziale di Completamento*’, ma di fatto destinare a verde privato (art. 35 delle N.T.A. del P.R.G.I.), ad altre attualmente ubicate in zona agricola normale, pur essendo collocate nell’ambito di un’area dotata di tutte le necessarie opere di urbanizzazione primaria in prossimità di edifici residenziali preesistenti da decenni, costituenti un nucleo agglomerato di case sparse - **incompatibile ai sensi della Prescrizione immediatamente vincolante e cogente definita comma 2 art. 50 delle N.d.A. del PTC2 in riferimento al trasferimento di capacità edificatoria residenziale in aree potenzialmente a rischio idrogeologico e incompatibile ai sensi delle prescrizioni che esigono attuazione definite al comma 1 p.to e) art. 15, al comma 7 art. 17 ed ai commi 3 e 10 art. 21 delle N.d.A. del PTC2;**

L’atto amministrativo di adozione riporta le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come richiesto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008; la documentazione è completa della compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, prevista dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4, mentre la deliberazione di adozione non riporta dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39

Corridoi riservati ad infrastrutture, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 11/06/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 16/05/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 285-9684/2012, con la quale viene precisata l'applicazione dell'art. 50 "Difesa del suolo" delle N.d.A. del PTC2;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale DELIBERA

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.I. del Comune di Pecco, adottato con deliberazione del C.C. n. 8 del 29/03/2012, **presenta alcuni elementi di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, mentre, non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati; art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche ad eccezione dell'art. 50 Difesa del suolo, comma 2, per il quale presenta degli elementi di incompatibilità*, per le motivazioni di seguito esposte:

?? visti i seguenti articoli delle N.d.A. del PTC2 in cui è citato: comma 1 art. 51: *"Il PTC2 entra in vigore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 56/1977, dopo la pubblicazione della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione"*; comma 2 art. 50 (**Prescrizione immediatamente vincolante e cogente**) *"La Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla*

Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni";

Pur prendendo atto che la documentazione di Variante riporta alcuni stralci relativi a Carte attinenti il rischio idrogeologico, **dagli Atti in nostro possesso emerge che il Piano vigente del Comune di Pecco non è adeguato al PAI e non potendo distinguere quali ambiti sono interessati dal rischio idrogeologico, ai sensi del citato articolo di N.d.A. del PTC2, si è ritenuto che le proposte contenenti la previsione di trasferimento di volumetrie residenziali con potenziale incremento del carico antropico, siano incompatibili con il PTC2.**

Inoltre si evidenziano gli ulteriori elementi di incompatibilità:

- ?? La previsione di trasferimento di volumetria residenziale dall'ambito "RCI", verso il margine esterno del conurbato in aree appartenenti alla destinazione d'uso agricola, non contigue ad aree votate all'insediamento residenziale esistenti o previste dal PRGI, ma semmai da queste ultime distanziate da lotti liberi a destinazione agricola (situazione molto evidente soprattutto nella modifica n. 2), **contrastata** con l'obiettivo di realizzare forme compatte di insediamenti limitando il consumo di suolo, perseguito dal PTC2. Infatti, nella "Prescrizione che esige attuazione" contenuta al comma 1 art. 15 delle N.d.A. del PTC2, è citato: *"Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti,..... assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto,, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica,..... A tale fine...punto "e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero. Inoltre, il PTC2 indica alla Pianificazione Locale le aree deputate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali al fine di contenere il consumo di suolo, soprattutto quello libero ed agricolo e la "Prescrizione che esige attuazione" contenuta all' art. 17 comma 7 delle N.d.A. "...individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali...". Il Piano Territoriale di Coordinamento sottolinea la necessità di forme compatte di insediamento, piuttosto che forme isolate, slegate dal concentrico, che aumentino lo sfrangiamento dei contesti urbani. Infatti, nella "Prescrizione che esige attuazione" contenuta al comma 3 dell'art. 21 delle N.d.A. del PTC2, si prevede che: "...Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono nuove edificazioni, che non siano costituite da interventi di completamento idonei a compattare e riqualificare l'assetto urbanistico esistente, nelle aree edificate a sviluppo lineare e nelle aree in cui l'edificazione e l'urbanizzazione risultano sfrangiate o connotate da frammistione tipologica o funzionale...". Sempre al medesimo articolo, la "Prescrizione che esige attuazione" contenuta al comma 10, ribadisce che: "...Il PTC2 intende regolare ed impedire la nuova formazione di ambiti posti ai margini del paesaggio urbano, caratterizzati da frammistione funzionale e tipologica, con un'organizzazione territoriale casuale, altamente urbanizzati, privi di identità strutturali e/o di paesaggio".*
- ?? la Tavola grafica "6c - zona RS - Destinazioni d'uso - interventi edilizi - viabilità - aggiornamento marzo 2012" allegata alla D.C.C. di adozione della Variante, propone delle modifiche, peraltro non riportate nella Relazione di Variante, né nella deliberazione di C.C., né supportate da altra documentazione (es. Relazione geologica, Norme di Attuazione, ecc.), relative ai tipi di intervento ammessi per alcuni edifici inseriti nell'ambito degli Insediamenti Storici "RS", portati dalla categoria "Manutenzione Ordinaria e Straordinaria" alla "Ristrutturazione Edilizia di tipo B". Non essendo diversamente specificato, quindi, si riscontra che ai sensi della Circolare P.G.R. n. 5-SB-URB del 27/04/1984, tale categoria di intervento proposta, "ammette anche variazione di superficie utile e recupero di volumi",

influenza così su capacità/carichi insediativi. Pertanto, tali modifiche, si porrebbero **potenzialmente in contrasto con la Prescrizione immediatamente vincolante e cogente** contenuta nel comma 2 art. 50 delle NdA del PTC2, **non potendo distinguere quali ambiti sono interessati dal rischio idrogeologico, ai sensi del citato articolo, in merito alle proposte contenenti la previsione di potenziale incremento del carico antropico, pertanto incompatibili con il PTC2;**

2. **di precisare** che, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *"Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale."*;
3. **di dare atto che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
4. **di trasmettere** al Comune di Pecco la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
5. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.